

Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2014, n. 37-524

Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Ambiente. Sostituzione della Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2013, n. 37-6956 (Aggiornamento ed integrazione alla Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2010, n. 9-492). Art. 35 Dlgs 33/2013.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Con deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2010, n. 9-492 (Legge 241/90, articolo 2 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi - Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Ambiente), venivano fissati i termini di conclusione dei procedimenti per i casi in cui questi non fossero prefissati da norme di legge o di regolamento.

Erano conseguentemente ricompresi all'Allegato A i procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Ambiente con termini di conclusione non superiori a novanta giorni, differenziati in ambientali e non ambientali.

Per converso nell'Allegato B era inserito l'unico procedimento, di carattere non strettamente ambientale, con tempi di conclusione superiori ai novanta giorni.

Successivamente si provvedeva ad un aggiornamento delle previsioni contenute nella d.g.r. sopra citata mediante la d.g.r. 23 dicembre 2013, n. 37-6956 sia in considerazione del trasferimento delle competenze in materia di politiche energetiche dalla Direzione Ambiente alla Direzione Innovazione e ricerca (ora Direzione Innovazione, ricerca, università e sviluppo energetico sostenibile) sia in considerazione di altre necessità evidenziate nell'atto deliberativo citato.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), è sorta la necessità di provvedere ad una nuova ricognizione dei procedimenti amministrativi al fine di adempiere agli obblighi di trasparenza specificamente dettati dall'articolo 35 del predetto decreto legislativo.

A seguito di tale ultima ricognizione e tenuto conto delle indicazioni interpretative fornite, a tal fine, dal Gruppo di lavoro sulla trasparenza, è sorta la necessità di assegnare dei termini di durata ad alcuni procedimenti amministrativi inclusi in tale ricognizione.

Si tratta, in particolare, dei seguenti procedimenti:

1. controllo sul rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento finale di verifica o di valutazione della procedura di VIA;
2. individuazione dei beneficiari per i contributi per il recupero e la sistemazione di aree degradate;
3. individuazione dei beneficiari per i contributi di sostegno ad iniziative a valenza regionale di educazione e sensibilizzazione in campo ambientale e alla sostenibilità ai fini di cofinanziamento da parte regionale;
4. approvazione dei piani di gestione delle aree della Rete Natura 2000 di cui all'articolo 42 della l.r. 19/2009;
5. assegnazione di risorse agli Enti di gestione delle Aree protette da destinare a spese d'investimento ex art. 22, comma 2 lett. b) della l.r. 19/2009;

6. assegnazione di risorse agli Enti di gestione delle Aree protette da destinare a spese per la gestione corrente ex art. 22, comma 2 lett. a) della l.r.19/2009;

7. assegnazione alle Province delle risorse necessarie al risarcimento a favore degli imprenditori agricoli dei danni arrecati da fauna selvatica nelle aree protette ex art. 36 della l.r. 19/2009.

Occorre dunque procedere alla fissazione dei termini dei suddetti procedimenti in coerenza con le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), novellata sul punto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69.

L'articolo 2 fissa, infatti, il termine di trenta giorni come termine ordinario di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle Amministrazioni statali e degli Enti pubblici nazionali, nel caso in cui non vi siano differenti previsioni ad opera di disposizioni di legge oppure dei provvedimenti adottati con le formalità previste ai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

E' dunque data facoltà alle Amministrazioni predette di individuare termini, non superiori a novanta giorni, entro i quali devono concludersi i procedimenti mediante i provvedimenti previsti dal richiamato comma 3 dell'articolo 2.

Viceversa, la possibilità di prevedere termini superiori a novanta giorni, ma comunque entro i centottanta, è necessariamente legata ad un giudizio sulla indispensabilità di tale previsione, in relazione ad esigenze legate all'organizzazione amministrativa, alla natura e alla particolare complessità degli interessi pubblici tutelati.

In merito a tale possibilità di estensione dei termini procedurali da novanta a non oltre centottanta giorni, le linee di indirizzo emanate con d.m. 12 gennaio 2010, rivolte alle Amministrazioni statali e agli Enti pubblici nazionali, ma di sicuro ausilio nell'interpretazione e applicazione della disposizione anche a livello regionale, richiedono l'indicazione di una motivazione puntuale e riferita a ciascuno dei singoli procedimenti per i quali si ritenga di dover stabilire questo diverso e maggiore termine.

A rimarcare ulteriormente l'eccezionale importanza che il legislatore intende conferire all'argomento dei termini del procedimento, l'articolo 29 della legge 241/1990 include fra i livelli essenziali delle prestazioni, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, le disposizioni concernenti gli obblighi per la Pubblica Amministrazione di concludere i procedimenti entro il termine prefissato, nonché le disposizioni relative alla durata massima dei procedimenti.

Le Regioni inoltre, ai sensi dell'articolo 29 comma 2 *quater*, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

Inoltre occorre rammentare, per quanto più propriamente attinente alla materia ambientale, che l'articolo 7, comma 4, della l. 241/1990 stabilisce la salvezza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedano termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2 *bis* della legge medesima.

Con D.G.R. n. 16-282 dell'08/09/2014 è stata avviata una nuova fase di razionalizzazione delle strutture organizzative apicali del ruolo della Giunta regionale attraverso la previsione della riduzione del numero complessivo delle Direzioni regionali.

Con D.G.R. n. 20-318 del 15/09/2014 è stata approvata la nuova configurazione complessiva delle Direzioni regionali del ruolo della Giunta che prevede, tra l'altro, l'istituzione e l'operatività di n. 10 Direzioni, tra le quali è ricompresa la Direzione Governo, Tutela del territorio, Ambiente.

La nuova configurazione lascia inalterati i Settori, con i relativi Responsabili e procedimenti di competenza, di cui alla presente deliberazione.

Pertanto, con il presente atto si intende fissare la durata dei procedimenti sopra menzionati, anche sulla base delle previsioni di cui alla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.), che all'articolo 8 demanda alla competenza della Giunta regionale la definizione del termine entro cui deve concludersi ciascun procedimento.

Venendo ora ai procedimenti sopra individuati, a seguito dell'esame delle caratteristiche degli stessi nonché in considerazione della struttura organizzativa della Direzione Ambiente e della complessità degli interessi pubblici tutelati, è emersa per i primi quattro la necessità di fissare termini di conclusione degli stessi superiori a novanta e inferiori a centottanta giorni.

Con riferimento al primo procedimento, relativo al controllo sul rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento finale di verifica o di valutazione di Via (valutazione d'impatto ambientale), occorre evidenziare che la fissazione del termine massimo di durata del procedimento appare giustificata in relazione alla natura trasversale del procedimento di valutazione d'impatto ambientale, che vede una pluralità di attori coinvolti, direzioni e settori.

Inoltre la natura dell'interesse pubblico tutelato, correlato ad opere di complessità tecnica elevata, com'è agevole desumere dall'esame del campo applicativo della legge, richiede di ponderare accuratamente le decisioni amministrative conseguenti ai procedimenti amministrativi e, a maggior ragione, l'eventuale contestazione inerente il mancato rispetto delle previsioni contenute nei provvedimenti amministrativi conclusivi.

Infatti dalla contestazione dell'inottemperanza al trasgressore fino all'assunzione della decisione finale, che può spingersi dal richiamo al rispetto delle previsioni contenute nel provvedimento finale fino all'ingiunzione di demolizione e riduzione in pristino, intercorre una complessa e delicata fase di interlocuzione fra l'Amministrazione e il proponente che necessita di tempistiche idonee.

La valutazione oggetto del procedimento risulta poi particolarmente complessa in quanto richiede non solo un apprezzamento sulla sussistenza o meno dell'inottemperanza, ma demanda anche all'autorità regionale competente la comparazione tra l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente all'applicazione della sanzione.

Di conseguenza, ci si trova di fronte a valutazioni di particolare complessità e delicatezza che esigono un confronto fra le varie Strutture regionali e i soggetti interessati previsti dall'articolo 9 della l.r. 40/1998.

Occorre infine ricordare che il termine che ci si accinge ad attribuire al procedimento amministrativo in discussione avrà rilevanza non solo per i procedimenti di VIA per i quali è Direzione competente la Direzione Ambiente, ma anche, per la trasversalità che da sempre lo contraddistingue nonché in forza delle previsioni di cui all'articolo 7, comma 3, della l.r. 40/1998, per tutti i procedimenti di VIA inerenti categorie progettuali in competenza regionale.

La disposizione sopraccitata assegna infatti al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, incardinato nel Settore Compatibilità ambientale e procedure integrate, funzioni attinenti all'uniformazione della disciplina dei procedimenti, nel rispetto della normativa nazionale.

Con riferimento al secondo procedimento, inerente all'individuazione dei beneficiari per i contributi per il recupero e la sistemazione di aree degradate, la fissazione del termine di centottanta giorni è giustificata dalla complessità dell'istruttoria basata sulla valutazione dei progetti di intervento

proposti, anche mediante giudizi comparativi al fine di consentire l'applicazione di tecniche innovative in più ambiti di intervento.

L'istruttoria, inoltre, contempla la necessità di procedere a sopralluoghi al fine di accertare lo stato dei luoghi e verificare in loco la qualità e l'idoneità della progettazione alla soluzione delle problematiche di degrado ambientale presenti.

Nel caso invece del terzo procedimento, finalizzato all'individuazione dei beneficiari per i contributi di sostegno ad iniziative a valenza regionale di educazione e sensibilizzazione in campo ambientale, il termine di centottanta giorni risulta congruo in ragione dei contenuti particolari delle iniziative proposte, nonché della necessità di compiere una disamina comparativa dei progetti preventivi e di attendere la definizione delle risorse economiche disponibili.

Inoltre, si rileva l'esigenza di organizzare incontri con i soggetti proponenti (soggetti pubblici o associazioni senza fine di lucro) al fine di ottimizzare i risultati delle iniziative e consentire il loro coordinamento con le altre attività In.F.E.A., seguite e sostenute dal Settore di riferimento nella realizzazione degli obiettivi regionali in materia di sostenibilità ambientale.

Con riguardo infine al quarto procedimento, relativo all'approvazione dei piani di gestione delle aree della Rete Natura 2000 di cui all'articolo 42 della l.r. 19/2009, si ritiene congruo che i tempi di conclusione siano fissati in 150 giorni in considerazione della complessa articolazione di tali strumenti, della loro analogia in termini di efficacia con i Piani d'area delle aree protette, della loro ricaduta su aree che in molteplici casi coinvolgono ampie porzioni di territorio regionale, con confini che travalicano quelli dei parchi e delle riserve naturali esistenti, nonché delle indicazioni di cui alle linee guida approvate con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3 settembre 2002 e di quelle approvate con la DGR n. 54-7409 del 7/4/2014 così come modificata dalla DGR n. 22-368 del 29/9/2014 concernenti le Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte.

A seguito delle analisi svolte ai fini della ricognizione dei procedimenti di cui al d.lgs. 33/2013 si procede altresì ad eliminare dall'elenco di cui alla d.g.r. 23 dicembre 2013, n. 37-6956 il procedimento di "Riconoscimento dei tecnici competenti in materia di acustica" in quanto già compiutamente disciplinato in altra apposita deliberazione, la d.g.r. 7 aprile 2010 n. 7-13771, che ne fissa anche il termine in 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre di riferimento indicato per il ricevimento delle istanze.

Inoltre, si reputa opportuno revisionare il suddetto elenco anche con riferimento ai procedimenti relativi all'individuazione dei beneficiari di contributi in materia di tutela della qualità dell'aria, in quanto riferito a procedimenti specifici che non risultano esaustivi della casistica procedimentale attivabile in tale ambito. Per tale ragione si provvede ad eliminare dal suddetto elenco il procedimento "Individuazione dei beneficiari dei contributi per l'utilizzo del trasporto pubblico locale per lavoratori in attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di Piano per la mobilità" sostituendolo con il procedimento "Individuazione dei beneficiari dei contributi per la riduzione delle emissioni in atmosfera dovute alla mobilità sul territorio regionale, in attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di Piano per la mobilità".

Tale categoria racchiude infatti tutte le specifiche casistiche attuative del suddetto Stralcio che permettono di dare attuazione a differenti misure operanti nel settore della mobilità (dai contributi per incentivare l'uso dei mezzi pubblici, a quelli relativi alla rottamazione dei veicoli più inquinanti o all'acquisto di mezzi pubblici elettrici). Pertanto, alla luce del rinnovato assetto normativo e per esigenze di chiarezza del testo pare opportuno procedere non semplicemente attraverso l'integrazione dell'Allegato alla d.g.r. 23 dicembre 2013, n. 37-6956, ma attraverso l'aggiornamento e la conseguente ripubblicazione del testo integrale degli Allegati.

Tutto ciò premesso,
vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

vista la legge 18 giugno 2009, n. 69;
visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
vista la d.g.r. n. 37-6956 del 23 dicembre 2013;

la Giunta Regionale, condividendo le considerazioni del relatore, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

- di fissare i termini di durata dei procedimenti amministrativi della Direzione Ambiente come individuati agli Allegati A e B, parte integrante alla presente deliberazione;
- di stabilire che la d.g.r. 23 dicembre 2013, n. 37-6956 (Aggiornamento ed integrazione alla Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2010, n. 9-492 (Legge 241/90, articolo 2 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Ambiente) è integralmente sostituita dalla presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Allegato A**Procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Ambiente con termini di conclusione non superiori a novanta giorni (art. 2, comma 3 l. 241/1990)****PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI CARATTERE NON STRETTAMENTE AMBIENTALE**

Tipo di procedimento	Responsabile del procedimento	Termine di conclusione
<i>Individuazione dei beneficiari dei contributi per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto</i>	Responsabile del Settore Sostenibilità e recupero ambientale, bonifiche	90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, fissato nel relativo bando
<i>Individuazione dei beneficiari dei contributi per la riduzione delle emissioni in atmosfera dovute alla mobilità sul territorio regionale, in attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di Piano per la mobilità</i>	Responsabile del Settore Risanamento acustico, elettromagnetico e atmosferico e grandi rischi ambientali	90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, fissato nel relativo bando
<i>Individuazione dei beneficiari dei contributi per l'incentivazione di interventi in materia di risparmio energetico e di riduzione di emissioni in atmosfera</i>	Vedasi nota 1	60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, fissato nel relativo bando
<i>Individuazione dei soggetti pubblici beneficiari di contributi ed incentivi per la realizzazione e il completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani</i>	Responsabile del Settore Ciclo integrato dei rifiuti e servizio idrico integrato	90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, fissato nel relativo bando
<i>Individuazione dei beneficiari di contributi</i>	Responsabile del Settore Ciclo integrato dei	90 giorni dalla scadenza del termine di

¹ Trattasi di procedimenti in gestione a Finpiemonte S.p.A che individua il responsabile del procedimento secondo il proprio ordinamento

Tipo di procedimento	Responsabile del procedimento	Termine di conclusione
<i>finalizzati alla riduzione dello smaltimento dei fanghi in discarica</i>	rifiuti e servizio idrico integrato	presentazione delle istanze, fissato nel relativo bando
<i>Ripetizione dei contributi erogati sulla base di dichiarazioni mendaci</i>	Responsabile del Settore Attività legislativa e amministrativa	90 giorni dalla data di avvio del procedimento
<i>Revoche degli incentivi e dei contributi erogati dai Settori della Direzione Ambiente sulla base di specifici bandi</i>	Responsabile del Settore competente (o Finpiemonte S.p.A. per i procedimenti in gestione alla medesima)	90 giorni dalla data di avvio del procedimento
<i>Assegnazione di risorse agli Enti di gestione delle Aree protette da destinare a spese d'investimento ex art. 22, comma 2 lett. b) della l.r. 19/2009</i>	Responsabile del Settore Aree naturali protette	60 giorni che decorrono dalla deliberazione della Giunta regionale di assegnazione delle risorse al Settore
<i>Assegnazione di risorse agli Enti di gestione delle Aree protette da destinare a spese per la gestione corrente ex art. 22, comma 2 lett. a) della l.r. 19/2009</i>	Responsabile del Settore Aree naturali protette	60 giorni che decorrono dalla deliberazione della Giunta regionale di assegnazione delle risorse al Settore
<i>Assegnazione alle Province delle risorse necessarie al risarcimento a favore degli imprenditori agricoli dei danni arrecati da fauna selvatica nelle aree protette ex art. 36 l.r. 19/2009</i>	Responsabile del Settore Aree naturali protette	60 giorni dalla data di avvio del procedimento

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI CARATTERE AMBIENTALE

Tipo di procedimento	Responsabile del procedimento	Termine di conclusione
<i>Autorizzazioni in deroga a scopo scientifico e didattico per la raccolta di specie animali tutelate</i>	Responsabile del Settore Sostenibilità e recupero ambientale, bonifiche	60 giorni dal ricevimento dell'istanza
<i>Accettazione e gestione delle garanzie finanziarie a favore della Regione Piemonte per la corretta esecuzione e completamento degli interventi di bonifica</i>	Responsabile del Settore Sostenibilità e recupero ambientale, bonifiche	60 giorni dal ricevimento dell'istanza
<i>Verifiche ispettive sui sistemi di gestione della sicurezza al fine di accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti</i>	Responsabile del Settore Risanamento acustico, elettromagnetico e atmosferico e grandi rischi ambientali	60 giorni dalla comunicazione al gestore dell'impianto della data di effettuazione della verifica
<i>Deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B del d.lgs. 31/2001 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano)</i>	Responsabile Settore Ciclo integrato dei rifiuti e servizio idrico integrato	60 giorni dal ricevimento del decreto ministeriale di fissazione dei parametri di deroga o dell'eventuale decreto di assegnazione della proroga dei termini di durata della deroga
<i>Screening di assoggettabilità alla valutazione d'incidenza (articolo 43, comma 2, l.r. 19/2009).</i>	Responsabile del Settore Aree naturali protette	60 giorni dalla presentazione dell'istanza

Allegato B

Procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Ambiente con termini di conclusione superiori a novanta e inferiori a centottanta giorni (art. 2, comma 4 l. 241/1990)

Tipo di procedimento	Responsabile del procedimento	Termine di conclusione
<i>Controllo sul rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento finale di verifica o di valutazione della procedura di VIA.</i>	Responsabile del Settore Compatibilità ambientale e procedure integrate.	180 giorni dalla data di contestazione al trasgressore
<i>Individuazione dei beneficiari per i contributi per il recupero e la sistemazione di aree degradate</i>	Responsabile del Settore Sostenibilità e recupero ambientale, bonifiche.	180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze
<i>Individuazione dei beneficiari per i contributi di sostegno ad iniziative a valenza regionale di educazione e sensibilizzazione in campo ambientale e alla sostenibilità ai fini di cofinanziamento da parte regionale.</i>	Responsabile del Settore Sostenibilità e recupero ambientale, bonifiche.	180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze
<i>Approvazione dei piani di gestione delle aree della Rete Natura 2000 di cui all'articolo 42 della l.r. 19/2009</i>	Responsabile del Settore Aree naturali protette	150 giorni dalla presentazione del piano adottato dal soggetto gestore